



Dichiarazione dei Diritti dell'Acqua

PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità e della diversità delle forme e degli enti, di cui fa parte anche l'Acqua intesa come soggetto, costituisce il fondamento della vita, della giustizia e della libertà, così come il riconoscimento dei loro diritti, uguali ed inalienabili;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'Acqua ha portato ad atti di barbarie ecologica e storica e che la più alta aspirazione ecologica e sociale consiste nel raggiungimento di un ambiente in cui gli enti tutti godano della libertà di azione e di sviluppo e della libertà dall'abuso di qualsiasi genere;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'Acqua siano protetti da norme metafisiche se si vuole evitare che l'umanità continui ad abusare di ciò che ritiene oggetto quando invece l'Acqua è soggetto: non mera materia, bensì entità agente, la cui azione e manifestazione sono assolute e prescindono dall'esistenza e dall'agire umano;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti ecologici tra gli umani, le società e le nazioni - che oggi fanno utilizzo arbitrario dell'Acqua - la quale invece deve entrare a fare parte di una relazione d'equilibrio con l'umano e con i soggetti tutti dell'Unità terrestre (d'ora in poi "*Unità*").

Considerato che permettere che l'uomo rivendichi la sua proprietà sull'Acqua significa permettere che questa sia considerata soltanto quale oggetto, mezzo di sopravvivenza e sussistenza dell'essere umano, privandola così di qualunque diritto all'identità;

Considerato che la divisione binaria e gerarchica in *vivente* e *non-vivente* risulta insufficiente e poco inclusiva nella descrizione delle Unità ontologiche, che comprendono tutte le sostanze, elementi, enti, oggetti, esseri e comunità viventi e non-viventi;

Considerato che la vita e l'ambiente e tutte le Unità dipendono da, beneficiano di, e interagiscono con l'Acqua;



Considerato che scienza e filosofia hanno riaffermato la propria fede per il mantenimento dei diritti esistenziali fondamentali, nella dignità e nel valore della natura tutta, nell'uguaglianza dei diritti di tutte le Unità ed hanno deciso di promuovere il progresso e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà ed equilibrio tra le stesse;

Considerato che gli umani, individuati come principali colpevoli di questa privazione di diritti, si sono impegnati a perseguire, in cooperazione e in negoziazione con la natura tutta e con il non-umano, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'Acqua e delle libertà fondamentali per tutti gli enti;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni nei confronti di tutte le Unità;

Considerato che l'attuale modello economico non tiene conto dei risvolti - spesso disastrosi - del proprio operato sull'ambiente e sulle Unità;

Considerato che lo sviluppo umano - sociale, scientifico, culturale e tecnologico - è stato veicolato dall'Acqua, originando così un rapporto di mutuo appoggio tra Acqua ed umani che, ancora oggi, sussiste;

Considerato che i diritti si originano dove è l'esistenza;



DICHIARAZIONE

Si dichiara che:

1. L'Acqua ha diritto alla garanzia di diritti specifici.
2. L'acqua ha diritto ad un'identità in funzione delle sue caratteristiche naturali (fisiche, chimiche, biologiche).
3. Tutte le forme di acqua sono uguali rispetto alla presente Dichiarazione. Ergo, a tutte le forme di acqua spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna: in forma libera, in associazione con altre Unità e in qualsiasi stato e fase. Tutte le forme di Acqua sono quindi uguali dinanzi alle leggi - non scientifiche, scientifiche e tecnologiche - e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela e riconoscimento.
4. L'Acqua è un agente storico, politico, geografico, sociale e culturale caratterizzato da vitalità e complessità. Sono proibite qualsiasi classificazione o descrizione dell'Acqua che contraddicano questa definizione per giustificare o legittimare, direttamente o indirettamente, la violazione dei diritti fondamentali dell'Acqua.
5. I confini politici, giuridici o internazionali non hanno alcun valore per poter stabilire distinzioni tra forme di Acqua. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base del territorio in cui l'Acqua si trova durante il proprio ciclo e movimento. I diritti riportati in questa Carta sono da considerarsi validi e applicabili secondo il principio di non-territorialità.
6. L'Acqua ha il diritto di trasformarsi, reagire, cambiare di stato, rompersi e riformarsi, legarsi e associarsi ad altre Unità, siano esse umane o non-umane, senza alcuna limitazione.
7. L'Acqua ha diritto di partecipare alla trasformazione, trasfigurazione, alterazione del territorio, degli elementi, o di qualsiasi Unità senza limitazione di qualità e quantità. L'Acqua ha diritto a prendere parte e



contribuire alla vita naturale, del territorio, delle Unità, siano esse umane o non-umane.

8. L'Acqua ha diritto ad essere utilizzata dal territorio e da qualsiasi Unità per la propria sussistenza e il proprio sviluppo, secondo i principi di rispetto, equità, legalità e sostenibilità.
9. Nella sua vita, nei suoi cicli, nei suoi movimenti e nelle sue interazioni, nessuna forma di Acqua può essere sottoposta ad interferenze che contraddicano i diritti di questa Dichiarazione. L'utilizzo dell'Acqua deve risultare compatibile con il diritto dell'Acqua alla massima libertà di movimento e di permanenza in ogni territorio e luogo, così come di riproduzione del proprio ciclo vitale.
10. L'Acqua ha diritto a essere offerta e scambiata nell'ambito di accordi volti al rispetto dello sviluppo proprio e delle altre Unità e nel rispetto dei diritti della presente Dichiarazione.
11. L'Acqua ha diritto ad un tenore qualitativo sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio, della natura, del territorio e di qualsiasi Unità, con particolare riguardo alle sostanze disciolte o sospese, alla temperatura e alle caratteristiche fisico-chimiche.
12. L'Acqua è intrinsecamente libera: l'acqua ha diritto a non essere materia di mercificazione e privatizzazione assoluti poiché questo ne impedirebbe la gestione integrata in un progetto di cooperazione ed equilibrio tra le Unità, siano esse umane e non-umane.
13. È proibito qualsiasi sistema che eserciti un potere asimmetrico di utilizzo dell'Acqua, produca una classificazione di proprietà e di prerogativa sull'Acqua e/o ne implichi una discriminazione, un abuso o una devalorizzazione.
14. Sono proibiti qualsiasi sistema o atto nei confronti dell'Acqua che seguano una logica di estrazione con il solo scopo di accumulo di ricchezza di qualsiasi forma, anche di Acqua stessa. È altrettanto proibito qualsiasi sistema che esegua una sottrazione o dislocamento dell'Acqua per fini che contraddicano anche in parte i diritti di questa Dichiarazione.



15. L'utilizzo o la manipolazione dell'Acqua che provochino l'isolamento, la sopraffazione o il danneggiamento - volontari o involontari, diretti o indiretti - di altre Unità è proibito. L'Acqua, inoltre, non può essere utilizzata come strumento di ricatto o coercizione.
16. Tutte le forme di Acqua hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
17. Ogni forma d'Acqua ha diritto al riconoscimento di rappresentanti legali cui sarà affidato il compito di tutelarne i diritti. Qualora siano compiuti atti che violino i diritti fondamentali dell'Acqua, tali rappresentanti potranno presentare ricorso a competenti e imparziali tribunali, scientifici e non-scientifici.
18. Non è possibile rivolgere alcun tipo di accusa, penale e non, ad alcuna forma di Acqua. L'Acqua non può essere accusata di reato, resa colpevole di comportamenti commissivi o omissivi, o condannata.
19. Qualsiasi atto o sistema che limiti o mini i diritti fondamentali di qualsiasi Unità e che coinvolga la presenza o l'uso dell'Acqua in qualsiasi delle sue forme, è da considerarsi una violazione dei diritti fondamentali dell'Acqua stessa.
20. L'Acqua ha diritto ad un ordine naturale, scientifico, tecnico e amministrativo attraverso cui i diritti enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente declinati e realizzati.
21. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi ente o sistema di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.